

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

26/05/2011 Il Sole 24 Ore Al traguardo cinque nuovi questionari	3
26/05/2011 Il Sole 24 Ore Sospeso il programma nucleare	4
26/05/2011 Il Sole 24 Ore Lo sconto sul patto premia 24 Province	9
26/05/2011 Il Sole 24 Ore La cedolare secca apre la cassa	10
26/05/2011 ItaliaOggi Equitalia sceglie la linea soft	11
26/05/2011 ItaliaOggi Fabbisogni standard, fase due	12
26/05/2011 ItaliaOggi La cedolare secca scalda i motori	13
26/05/2011 Panorama Ma quale privatizzazione, così salviamo le spiagge dalla speculazione straniera	14

TOP NEWS FINANZA LOCALE

8 articoli

FABBISOGNI

Al traguardo cinque nuovi questionari

In arrivo altri 5 questionari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali. L'annuncio è stato dato ieri da Sose spa che insieme a Ifel Anci ha messo a punto 4 nuovi moduli per raccogliere i numeri di Comuni e Unioni di Comuni e uno per le Province in tema di amministrazione generale e controllo. Una voce che da sola vale quasi un terzo della spesa corrente delle amministrazioni comunali e più di un quarto di quella delle amministrazioni provinciali. E che, per le prime, viene segmentata in 4: gestione delle entrate, ufficio tecnico, anagrafe e altri servizi. I questionari saranno online da oggi e, come previsto dal Dl sviluppo, saranno pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale. Da allora partiranno i 60 giorni a disposizione per la compilazione.

Decreto omnibus. Dopo il voto di fiducia la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento

Sospeso il programma nucleare

Iniziamo la pubblicazione del testo del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 definitivamente approvato dalla Camera dei deputati recante: «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo».

ARTICOLO 1

Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:

- a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;
- b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
- c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti e istituzioni culturali.

2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

3. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-ter, nonché la lettera b) del comma 4-quater.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

5. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2

Potenziamento delle funzioni

di tutela dell'area archeologica

di Pompei

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il ministro per i Beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla Regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (Par) da sottoporre al Cipe per l'approvazione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. È altresì autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del ministero per i Beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il ministero per i Beni e le attività culturali comunica alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.

4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società Ales Spa, interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.

7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati

all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali e autonome, il ministro per i Beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.

ARTICOLO 3

Proroga del divieto di incroci

tra settore della stampa e settore della televisione

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile».

ARTICOLO 4

Misure di razionalizzazione

dello spettro radioelettrico

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il ministero dello Sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il ministero dello Sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione

in tecnica digitale, il ministero dello Sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

ARTICOLO 5

Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari

1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'agenzia per la Sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

2. L'articolo 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» ed è soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;

c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;

d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento» sono sostituite dalle seguenti: «la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento»;

e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;

f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: «gli oneri relativi ai» e le parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere»;

g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;

h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte»;

i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;

l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;

m) l'articolo 26 è abrogato;

n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,», le parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia» e le parole: «costruzione, l'esercizio e la»;

o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: «nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e»;

p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: «sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»;

q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti,»;

r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni», le parole: «da parte dei medesimi soggetti», le parole: «di cui alle autorizzazioni» e la parola: «medesime»;

s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;

t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: «all'esercizio o».

4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: «ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare.».

5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 - (Oggetto) - 1. Con il presente decreto si disciplinano:

a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico;

c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 - (Definizioni) - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:

a) "Agenzia": l'agenzia per la Sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

c) "Aiea": l'agenzia internazionale per l'Energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

d) "Aen-Ocse": l'agenzia per l'Energia nucleare presso l'Ocse, con sede a Parigi;

e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

f) "decommissioning": l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.»;

1u Continua

Enti locali. Gli effetti del Dpcm che rivede i vincoli di finanza pubblica

Lo sconto sul patto premia 24 Province

In prevalenza i benefici al Mezzogiorno Bonus per Milano

Gianni Trovati

MILANO

Sono 24 Province, due al Nord, una nel Lazio e le altre nel Mezzogiorno, a pescare il jolly dello «sconto» sul Patto di stabilità introdotto con il Dpcm che rivede i vincoli di finanza pubblica per gli enti locali, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri.

Oltre a introdurre la «clausola di salvaguardia» per i Comuni, che impedisce agli obiettivi imposti dal Patto di stabilità di superare un tetto calcolato in rapporto alla spesa corrente, il Dpcm distribuisce infatti 40 milioni alle Province più colpite dai tagli ai trasferimenti previsti dalla manovra estiva dello scorso anno (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Per accedere allo sconto, secondo la formula curiosa individuata dal legislatore, occorre aver ricevuto un taglio ai trasferimenti superiore al 7% della spesa corrente media registrata nei tre anni che vanno dal 2006 al 2008. Il requisito "premia" le amministrazioni che hanno avuto spese più contenute, mentre il meccanismo che presiede alla distribuzione dei premi, e che rappresenta la parte più "originale" della norma, assegna agli enti interessati uno sconto proporzionale alla superficie e al numero di abitanti.

Per individuare il bonus, in termini di somme da detrarre dall'obiettivo imposto dal Patto, bisogna infatti effettuare due calcoli: moltiplicare la popolazione per 1,963 e la superficie in chilometri quadrati per 248. Il numero che si ottiene dalla somma dei due valori è pari allo sconto, che va sottratto all'obiettivo originario per individuare il target corretto del Patto di stabilità 2011.

I moltiplicatori servono a spalmare il beneficio in relazione con abitanti ed estensione del territorio amministrato, ma non rende il bonus proporzionale al taglio subito. La sforbiciata più pesante, in rapporto alla spesa corrente, è stata infatti subito dalla Provincia di Isernia, che però è solo terza nella classifica del beneficio, preceduta da Vibo Valentia e Catanzaro. Si tratta comunque di dettagli: per le Province che rientrano nel meccanismo la riduzione dell'obiettivo è consistente, solo Genova ottiene un mini-bonus pari al 13% del taglio subito nei trasferimenti, tutti gli altri superano il 50% e in quattro casi si sfiora addirittura l'80 per cento. Va ricordato che la stretta agli assegni statali era già stata "sterilizzata" nel calcolo degli obiettivi, per cui il bonus è una spinta che si aggiunge e semplifica l'obbligo di fare i conti con il Patto di stabilità.

La 25esima Provincia che ottiene una spinta dal Dpcm sugli enti locali è quella di Milano, perché il decreto sblocca la dote collegata a Expo: per l'ente presieduto da Guido Podestà si tratta di 20 milioni di euro, mentre a Palazzo Marino finiscono 110 milioni, utili per coprire lo sforzo finanziario di quest'anno delle opere infrastrutturali legate alla manifestazione del 2015.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA Provincia Taglio subito ai trasferimenti Sconto sul Patto In milioni %(*) In milioni %(**) Vibo Valentia 3,80 11,34 0,61 83,96 Catanzaro 8,20 10,79 1,32 83,95 Isernia 3,09 18,70 0,55 82,11 Avellino 8,04 11,55 1,55 80,66 Reggio Calabria 9,07 9,98 1,90 79,05 Crotone 3,63 8,56 0,77 78,87 Campobasso 5,06 14,60 1,18 76,75 Belluno 5,50 10,74 1,33 75,76 Rieti 3,93 9,56 1,00 74,68 Benevento 4,15 8,51 1,08 74,02 Cosenza 11,31 8,88 3,09 72,66 Messina 6,69 8,01 2,09 68,79 L'Aquila 5,90 10,55 1,86 68,55 Matera 3,93 8,23 1,25 68,06 Potenza 7,19 7,22 2,38 66,89 Siracusa 3,80 7,63 1,31 65,42 Caltanissetta 3,06 8,94 1,06 65,32 Palermo 10,43 7,63 3,68 64,66 Catania 8,37 7,11 3,02 63,97 Trapani 3,56 7,92 1,47 58,79 Foggia 7,17 12,15 2,99 58,37 Agrigento 3,85 7,69 1,65 57,26 Oristano 2,25 7,53 1,08 52,03 Genova 2,52 7,16 2,19 13,05 (*) rispetto a spesa 2006/2008; (**) rispetto a taglio Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati AidaPa Bureau Van Dij Le province beneficiarie dallo sconto sul Patto di stabilità previsto dal Dpcm (graduatoria in base all'ultima colonna) Gli effetti sul territorio

I provvedimenti delle Entrate. L'Agenzia istituisce i codici tributo per il pagamento dell'imposta sostitutiva

La cedolare secca apre la cassa

L'acconto per il 2011 potrà essere determinato su base previsionale LA SCADENZA Per l'adempimento si deve tenere presente la proroga di Unico 2011 che ha differito al 6 luglio il termine del 16 giugno

Tonino Morina

Il Fisco è pronto per incassare i soldi della cedolare secca. L'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le pertinenze locate insieme all'abitazione.

Per il versamento della cedolare secca sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 1840, per l'acconto della prima rata; 1841, per l'acconto della seconda rata o acconto in unica soluzione; 1842, per il saldo della cedolare secca.

Nel modello F24, i codici sono esposti nella "sezione erario" in corrispondenza delle somme iscritte nella colonna "importi a debito versati" con indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo 1842 è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati". Questo potrà capitare quando il prossimo anno, in sede di saldo della cedolare secca per il 2011, il contribuente eseguirà dei versamenti in eccesso, che potranno poi essere usati come crediti in compensazione con gli altri versamenti da fare con l'F24.

Le aliquote della cedolare sono due: 21% per i contratti a canone libero; 19% per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densità abitativa). I termini per il pagamento della cedolare secca sono gli stessi previsti per il versamento Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico persone fisiche. Per gli acconti relativi al 2011, si deve tenere conto della proroga dei termini dei versamenti di Unico 2011, che ha differito al 6 luglio il termine del 16 giugno e dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più, il precedente termine dal 17 giugno al 16 luglio.

L'acconto della cedolare secca è pari all'85% per il 2011 e al 95% dal 2012. In mancanza della base di riferimento "storico", l'acconto per il 2011 dovrà essere determinato su base previsionale. I contribuenti che eseguiranno l'acconto della cedolare dovranno tenere conto della corrispondente riduzione degli acconti Irpef per l'anno 2011. La prima rata d'acconto della cedolare per il 2011 non è in ogni caso dovuta per i contratti stipulati a partire da giugno. Non sarà nemmeno dovuta la seconda rata in scadenza a novembre, in presenza di contratti stipulati a partire da novembre.

Rimane fermo che, così come è previsto per gli acconti Irpef, gli eventuali versamenti in più per la cedolare secca, che risulteranno dalle dichiarazioni presentate, potranno poi essere usati per ridurre gli altri versamenti per gli anni successivi, così come potranno essere usati come crediti in compensazione con i pagamenti da fare con il modello F24.

I contribuenti che intendono applicare la cedolare secca per i contratti in corso nel 2011, se devono ancora presentare il modello 730, tramite consegna al Caf o al professionista abilitato, con scadenza differita al 20 giugno 2011, possono eseguire l'acconto della cedolare secca e, di conseguenza, ridurre gli acconti Irpef. Per chi deve presentare il 730, gli acconti Irpef possono essere ridotti indicando il relativo importo al rigo F6 del quadro F. Qualche problema si pone per i contribuenti che hanno già presentato entro il 16 maggio 2011 il modello 730 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Al riguardo, si attendono le indicazioni delle Entrate. Nessun problema per i contribuenti di Unico, considerato che hanno più tempo per presentare la dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In incontri con i dirigenti e i sindacati il presidente, Attilio Befera, ha illustrato la scelta della società

Equitalia sceglie la linea soft

Più comprensione verso le situazioni di disagio sociale

Più comprensione verso le situazioni di disagio sociale di imprese e contribuenti. è questo l'invito rivolto da Attilio Befera nel ruolo di presidente di Equitalia ai dirigenti delle società del gruppo convocati a Roma martedì. Meno rigore sugli obiettivi di budget e un approccio più morbido, più comprensivo, per le difficoltà che rappresentano i contribuenti all'arrivo delle notifiche delle cartelle. Una direzione dunque verso l'adozione di una linea più morbida che presti attenzione massima alla realtà sociale con cui i dipendenti di Equitalia si trovano quotidianamente a fare i conti. Nel corso dell'incontro poi il presidente di Equitalia ha invitato i direttori a presentare le loro proposte di modifiche delle norme della riscossione coattiva. Il cambio di rotta è stato confermato anche nella riunione che si è svolta ieri con i rappresentanti dei sindacati. Non c'è più bisogno di premere l'acceleratore sulle misure della riscossione, sarebbe questo l'input lanciato da Befera, perché il contribuente ha capito che è corretto pagare. Un cambio di rotta che lascia perplessi i rappresentanti sindacali, e non placa gli animi dei dipendenti divisi tra le esigenze di budget, che hanno portato a utilizzare tutta la forza delle misure cautelari, e la richiesta di queste ultime settimane di fare i conti con la crisi economica e il disagio dei contribuenti. E tra le modifiche in arrivo ci sarà anche una riduzione dell'aggio, ora fissato al 9%. Al momento, infatti, i tecnici del ministero dell'economia sono al lavoro per limare gli aggiustamenti che si tradurranno in emendamenti al decreto sviluppo che ieri ha iniziato il suo cammino alla camera con le relazioni in commissione dei due relatori, Maurizio Fugatti, Lega nord per la VI, commissione finanze, e Giuseppe Marinello per la V commissione bilancio. Gli aggiustamenti, che il governo dovrebbe presentare al testo del decreto sviluppo, riguarderebbero l'impossibilità di procedere a vendere il bene immobile prima casa e i beni di impresa e di porre un limite delle ganasce fiscali per debiti oltre un certo importo, anche se questa soglia ancora non è stata definita. Dei vincoli attenuati di Equitalia, per stemperare anche gli animi, dopo il crescendo di episodi che hanno visto dipendenti malmenati, sequestrati e sedi assaltate, ha parlato Befera martedì (si veda ItaliaOggi di ieri). Il presidente ha riconosciuto che ci sono stati degli eccessi, nell'intento di far capire che le tasse andavano pagate, a cui la società per la riscossione sta ponendo rimedio e che la scelta è stata quella di far adottare una linea più soft. I sindacati infine non nascondono che dalla nuova riorganizzazione delle società del gruppo potranno arrivare delle ricadute sugli equilibri di bilancio delle tre nuove realtà.

Sose dà disco verde ai cinque nuovi questionari indirizzati a comuni, unioni e province

Fabbisogni standard, fase due

Ai raggi X gestione e controllo, uffici tributi e tecnici

Dopo polizia locale e anagrafe, la determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province passa alla fase due. E questa volta sotto i raggi X finiranno le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, compresi gli uffici tributi e gli uffici tecnici. La Sose, la società pubblica che elabora gli studi di settore a cui i decreti attuativi del federalismo (in primis il dlgs n.216/2010) hanno assegnato anche il compito di fissare i nuovi parametri di finanziamento degli enti locali, da oggi metterà online sul proprio portale, i cinque nuovi questionari elaborati in collaborazione con Ifel e Upi. Quattro riguardano i comuni e le unioni di comuni, mentre un solo questionario dovrà essere compilato dalle amministrazioni provinciali. Gli enti (esclusi quelli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) potranno portarsi avanti e iniziare a visionare la documentazione accedendo al portale della Sose attraverso le credenziali di cui sono già in possesso. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale partirà poi ufficialmente il timing di 60 giorni per restituirli a Sose debitamente compilati. Dei singoli settori verrà passato al setaccio tutto o quasi. Si dovrà comunicare se il servizio è gestito dai comuni autonomamente o in forma associata, quanti sono i dirigenti che vi lavorano, quanti i dipendenti assunti e con quali tipologie contrattuali, il numero dei locali e delle postazioni per ricevere il pubblico, il parco veicoli, le ore di apertura del servizio, i tributi gestiti e in quali forme (gestione diretta, esterna o mista). Per ciascun balzello locale (Tarsu/Tia, Ici, imposta sulla pubblicità, Cosap/Tosap, affissioni, servizi a domanda individuale) nei questionari bisognerà indicare il numero di cartelle e avvisi di accertamento emessi e quanti sono stati rettificati o impugnati dai contribuenti. Ma, soprattutto, i comuni dovranno accendere i riflettori su quanto incamerato dalle tasse locali, indicando con chiarezza quanto è stato incassato grazie ai controlli messi in campo e quanto grazie al recupero dell'evasione fiscale. Completa il quadro l'elenco dettagliato delle entrate e delle spese e l'indicazione delle esternalizzazioni. I dati da indicare, precisa la Sose, saranno quelli relativi al 2009. I questionari sugli uffici tecnici, invece, scatteranno una fotografia sulle infrastrutture sottoposte a manutenzione dai sindaci. Strade, scuole, aree verdi, teatri, cimiteri, uffici giudiziari, piazze, fontane, mercati, impianti sportivi, parcheggi, nulla sfuggirà all'occhio attento della società guidata da Giampiero Brunello. A cui andranno contestualmente comunicati anche i dati sul personale impiegato, sulle gare bandite e sugli affidamenti diretti. Non solo. Ampio spazio viene dato alle procedure edilizie con la richiesta di fornire informazioni dettagliate sui permessi di costruire rilasciati, sulle Dia e Scia sottoposte ad istruttoria, nonché sugli atti catastali (aggiornamenti e visure). Per venire incontro alle richieste di chiarimenti degli enti locali Sose e Ifel hanno predisposto un servizio di assistenza tecnica tramite call center, attivo dal lunedì al venerdì, con due diverse linee dedicate: una per comuni e unioni (al numero 06-88816323) e un'altra per le province (06-508311). Ulteriori problematiche riscontrate nella compilazione potranno essere segnalate scrivendo all'indirizzo mail fabbisognistandard@sose.it. Patto di stabilità. Come anticipato su ItaliaOggi del 24/5/2011, sulla Gazzetta Ufficiale n.120 di ieri è stato pubblicato il dpcm 23 marzo 2011 che ha finalmente ufficializzato gli sconti di cui comuni e province potranno godere per alleggerire gli obiettivi del patto di stabilità 2011. Il dpcm ha individuato tre percentuali di salvaguardia (in base alla fascia demografica) oltre le quali la manovra non potrà andare. Da 5.000 a 10.000 abitanti l'obiettivo in valore assoluto non potrà essere superiore al 5,4% della spesa corrente media triennale, da 10.000 a 200.000 il limite è fissato al 7%, mentre per i comuni sopra i 200.000 si applicherà una percentuale del 10,5%. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, rilevante ai fini del Patto saranno considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote delle società di utility, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie delle partecipate quotate in Borsa.

Codici tributo fissati ieri dalle Entrate

La cedolare secca scalda i motori

Tutto pronto, o quasi, per il versamento degli acconti della cedolare secca sulle locazioni abitative. Con l'istituzione dei nuovi codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento in acconto e saldo della nuova imposta sostitutiva, il mosaico è quasi completato. A questo punto all'appello manca infatti solo la circolare esplicativa. I codici tributo in oggetto sono stati istituiti con la risoluzione n.59/e diffusa ieri dalle entrate. Come è noto la disposizione introduttiva della cedolare secca (articolo 3 D.Lgs. n.23/2011) per evitare perdite di gettito alle casse dell'erario ha appositamente previsto che già dal primo anno di applicazione della nuova imposta sostitutiva (2011), si renda dovuto un acconto della stessa nella misura dell'85% dell'importo complessivo. Acconto che dovrà essere versato con le stesse modalità e termini previsti per i versamenti delle imposte sui redditi. Grazie al recente Dpcm del 12 maggio scorso (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio) il termine per il versamento del primo acconto della cedolare secca dovuto dai soggetti che hanno esercitato l'apposita opzione per la tassazione sostitutiva, dovrà essere versato entro il prossimo 6 luglio senza maggiorazione o entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale primo versamento in acconto dovrà essere effettuato all'interno del modello F24 utilizzando il codice tributo "1840" istituito dalla risoluzione di ieri. Per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l'anno 2011, in scadenza il prossimo 30 novembre 2011, i contribuenti dovranno invece utilizzare il codice tributo "1841". Il saldo della cedolare 2011 sarà invece versato utilizzando il nuovo codice tributo "1842" entro i termini previsti per il modello Unico 2012. I suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione Erario del modello F24 e potranno formare oggetto di compensazione. La prima rata di acconto 2011 e il saldo della cedolare potranno anche formare oggetto di rateazione tramite compilazione nell'apposito campo previsto sulla riga della delega di pagamento nel formato "NNRR" - numero rate.

il federalista

Ma quale privatizzazione, così salviamo le spiagge dalla speculazione straniera

luca antonini

addio chioschetti e passeggiate in riva al mare. Arriveranno palazzi e centri commerciali »: è stato il commento più tenero di Legambiente sul decreto sviluppo che ha introdotto (in termini complementari con il decreto sul federalismo demaniale che passa la proprietà delle spiagge alle regioni) la possibilità di costituire un diritto di superficie sugli arenili, cioè sulla parte terminale delle spiagge. Come spesso accade, non si capisce il problema, si fa facile retorica e si ostacola un serio tentativo di evitare una razzia a danno non solo delle imprese italiane, ma anche dello stesso patrimonio ambientale. Il nostro sistema turistico rischia infatti di finire in balia di potenti gruppi stranieri, magari russi o cinesi: immaginiamo il Lido di Venezia o le coste di Jesolo in mano a imprenditori stranieri che possono disporre di enormi capitali, magari chissà come accumulati, e che con questa potenza economica si dedicano all'arrembaggio delle coste italiane. Immaginiamo cosa può succedere a un sistema alberghiero che si è sviluppato spesso sulla possibilità di accedere alla spiaggia di fronte all'albergo, offrendo un servizio unitario. Immaginiamo una famiglia di Rimini, da decenni gestore di uno stabilimento balneare, che nella gara per la concessione si trova a competere con un gigante cinese o russo che ha deciso di conquistare le coste italiane. Il pericolo che tutto questo accada è reale e deriva dalle burocrazie europee: premono per un'interpretazione della direttiva Bolkenstein che porti alla messa a gara delle concessioni balneari esistenti sulle coste. Eppure gli imprenditori del settore, che in base alla legge italiana sono stati titolari di concessioni di lunga durata, spesso nel corso degli ultimi anni hanno avviato ingenti e costose opere di riqualificazione delle aree demaniali. Ma ora arriva l'Europa, prima a chiedere l'eliminazione del diritto di insidenza (che permetteva un rinnovo automatico della concessione in ragione degli investimenti realizzati) e poi a richiedere in modo perentorio la messa a gara, aprendo tutta una serie di procedure di infrazione sui meccanismi che l'Italia ha apprestato per tutelare i gestori nazionali. Proprio per superare questa impasse ed evitare lo scempio delle coste italiane, il decreto sviluppo, assieme a utili innovazioni come i distretti turistici, è passato dalla prospettiva pubblicistica a quella privatistica del diritto di superficie. Apriti cielo! È singolare: mentre con la Danimarca si tollera che dichiararsi la sospensione dell'accordo di Schengen e la chiusura delle frontiere, con l'Italia ci si accanisce su un rigore comunitario suicida che rischia di aprire le coste italiane a un capitalismo speculativo che non solo potrebbe devastare il sistema delle nostre imprese (specie quelle piccole, compresi i chioschetti di cui sopra) ma che potrebbe anche diventare del tipo mordi e fuggi: sfrutta il sistema e lo abbandona quando, avendolo spremuto come un limone, il gioco non vale più la candela. In questo scenario anche gli ultimi dati sulla crescita della criminalità economica cinese in Italia qualche elemento di preoccupazione potrebbero fornirlo.